REGOLAMENTO (CEE) N. 2283/69 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1969

che modifica, per quanto riguarda le sovvenzioni e gli importi di compensazione applicabili al latticello in polvere, il regolamento (CEE) n. 1667/69 relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, secondo l'allegato I B del regolamento (CEE) n. 1667/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese (2), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2047/69 (3), la sovvenzione accordata all'importazione e l'importo di compensazione riscosso dalla Francia all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento ammontano, per il latte in polvere di un tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 40 %, a franchi francesi 0,734 per l'1 % di materie grasse per 100 kg di peso netto ;

considerando che in questa regolamentazione è incluso il latticello in polvere il cui tenore in materie grasse può raggiungere il 6 % ; che le materie grasse contenute in questo prodotto non sono determinanti per il valore del prodotto ; che è quindi opportuno escludere tale prodotto dalla regolamentazione in causa ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'allegato I B del regolamento (CEE) n. 1667/69, i termini « ex II Latte e crema di latte » che figurano nella sottovoce 04.02 ex II della tariffa doganale comune sono sostituiti dai termini « ex II Latte, escluso il latticello di un tenore in peso di materie grasse inferiore al 6 %, e crema di latte ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 18.
(3) GU n. L 262 del 18. 10. 1969, pag. 14.